



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26/06/2018**

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 19/12/2012 e Sentenza TAR – Sicilia Catania n. 331/2014.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

## SEDUTA DI PROSECUZIONE

1) Tambè	Alessandro	9) Flammà	Danila
2) Perri	Clorinda	10) Di Dio	Giovanni assente
3) Cumia	Salvatore	11) Baglio	Katia assente
4) Ferrigno	Fabrizio	12) Alessi Batù	Vanessa assente
5) Zuccalà	Calogero assente	13) Cumia	Kevin assente
6) Strazzanti	Stella	14) Vetriolo	Giuseppe
7) Patti	Giovanni	15) Ferrigno	Giuseppe assente
8) Strazzante	Michela assente	16) Barresi	Jasmine

Presenti n. 9

Assenti n. 7

Scrutatori: Tambè Alessandro

Vetriolo Giuseppe

Ferrigno Fabrizio

Presiede il Vice Presidente Clorinda Perri

Partecipa alla seduta il V. Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Dato atto che il numero dei presenti é legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Vice Presidente: Punto all'ordine del giorno "Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 19 12 2012 e sentenza TAR Sicilia Catania numero 331 2014 ." Leggo il dispositivo della proposta di deliberazione. Dichiaro aperta la discussione .Ricordo che questi debiti fuori bilancio sono già stati pagati , si tratta solo di una regolarizzazione contabile. Visto che non c'è nessun intervento Si mette ai voti la proposta chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi .

Astenuti n.4 ( Tambè, Barresi, Cumia S. ,Perri).

Favorevoli N. 5 ( Vetriolo, Strazzanti S., Patti, Flammà, Ferrigno F.)

Con 5 Voti favorevoli la proposta viene approvata.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL V. PRESIDENTE**

F.to Clorinda Perti

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to Dott. Alessandro Tambè

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa. Giuseppna Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di Ordinanza del Tribunale di Enna del 19.12.2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014.**

## **Il Capo del I Settore**

### **Premesso che:**

- con Ordinanza del Tribunale di Enna, datata 19/12/2012, depositata in Cancelleria il 19/12/2012, nella causa N.647/2012 R.G.L. promossa dal Sig. Zuccalà Giuseppe contro il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore ed il Sig. Santi Diliberto, residente in Barrafranca, Via Ugo Foscolo n. 90, il Comune di Barrafranca veniva condannato al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, quantificate complessivamente in € 1.225,00, di cui € 225,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi;
- stante l'inadempimento dell'Ente debitore, il ricorrente ha promosso apposito ricorso per giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art.112 e ss. del decreto legislativo 02/07/2010, n.104;

**Vista** la Sentenza n. 331/2014, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sez. staccata di Catania, sul ricorso n. 1406/13, che accoglie il ricorso per giudizio di ottemperanza e, per l'effetto, ordina al Comune di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 gg dalla comunicazione della sentenza e condanna, altresì, il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in € 500,00, oltre Iva e CPA e al rimborso del contributo unificato;

**Vista** la Determinazione del Capo del I Settore n. 29/144 del 04/03/2014 con la quale si è proceduto alla liquidazione delle somme di cui al seguente prospetto con l'intesa di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Spesa liquidata in ordinanza	€ 1.225,00
CPA (su sorte capitale € 1.000,00)	€ 40,00
IVA 22%	€ 228,80
Interessi legali dal 21/05/2013 al 28/02/2014	€ 20,77
Spese di giudizio di ottemperanza	€ 500,00
CPA e IVA su spese di giudizio	€ 134,40
Contributo unificato	€ 150,00
Diritti per n. 2 copie della sentenza	€ 24,82
Spese di notifica della sentenza	€ 12,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.335,79</b>

### **Dato atto:**

- che nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – Delibera n. 2/2005 del 23/02/2005);
- che la natura della Deliberazione Consiliare in questione non è propriamente quella di

riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso sul cui contenuto l'Ente non può incidere e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di Controllo – Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 6/2005).

**Dato atto** che rispetto al suddetto debito acclarato a carico di questo Ente nei confronti del Sig. Giuseppe Zuccalà non risulta assunto alcun impegno di spesa, né è iscritto nel Bilancio Comunale alcun relativo stanziamento, per cui il debito da riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lett. a) del TUEL è pari all'intero importo di € 2.335,79

**Ritenuto** di dovere provvedere,

### Propone al Consiglio Comunale

un atto deliberativo che disponga di procedere al riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio, pari ad € 2335,79 di cui all'Ordinanza del Tribunale di Enna del 19.12.2012 e alla Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014.

**Il Capo del I Settore**  
**Dott. ssa G. Crescimanna**



---

### PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere ..... *favorevole* .....  
Barrafranca, li 10-03-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**




---

### UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere .....  
ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30 del 23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria al cap. ....

Barrafranca, li 12/7/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



---





## Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- I SETTORE -  
UFFICIO CONTENZIOSO

**Allegato alla proposta di deliberazione per il C. C. di riconoscimento del debito fuori bilancio**

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1514 del 15/12/2014

**Oggetto della spesa:** Spese di giudizio liquidate a seguito di Sentenza del TAR sez. Catania n. 331/2014.

**Generalità del Creditore:** Sig. Giuseppe Zuccalà.

**Importo da liquidare:** € 2.335,79

**Tipologia del debito:** Sentenza TAR sez. Catania n. 331/2014.

**Relazione sulla formazione del debito:** con Ordinanza del Tribunale di Enna, datata 19/12/2012, depositata in Cancelleria il 19/12/2012, nella causa N.647/2012 R.G.L. promossa dal Sig. Zuccalà Giuseppe, il Comune di Barrafranca veniva condannato al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, quantificate complessivamente in € 1.225,00, di cui € 225,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi.

Stante l'inadempimento dell'Ente debitore, il ricorrente ha promosso apposito ricorso per giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art.112 e ss. del decreto legislativo 02/07/2010, n.104;


Con Sentenza n. 331/2014, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sez. staccata di Catania ha accolto il ricorso per giudizio di ottemperanza e, per l'effetto, ha ordinato al Comune di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 gg dalla comunicazione della sentenza e ha condannato, altresì, il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in € 500,00, oltre Iva e CPA e al rimborso del contributo unificato, per un totale di € 2.335,79.

### DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

Si allega Determinazione del Capo del I Settore n. 29/144 del 04/03/2014.

Barrafranca, 15/12/2014



IL CAPO DEL I SETTORE  
D. ssa G. Crescimanna

COPIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA

 **COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna  
Protocollo n° 0003672 del 18/03/2014  
  
0 201400 036723

- Al Capo del I Settore
- Ufficio Contenzioso
- epc Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Capo del II Settore
- Al Sindaco
- Al Segretario Generale

**Oggetto:** richiesta parere riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 19/12/2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014.

Esaminata la documentazione prodotta effettuate le dovute valutazioni

Esprime


parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla soccombenza in giudizio dell'ente nella causa presso il Tribunale di Enna N. 647/2012 RGL promossa dal Sig. Zuccalà Giuseppe;

Distinti saluti

Barrafranca, 18 marzo 2014

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Luigi Tambè



# COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna

Protocollo n° 0003672 del 18/03/2014



Al Capo del I Settore  
Ufficio Contenzioso  
epc Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Capo del II Settore  
Al Sindaco  
Al Segretario Generale

**Oggetto: richiesta parere riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 19/12/2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014.**

Esaminata la documentazione prodotta effettuate le dovute valutazioni

Esprime

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla soccombenza in giudizio dell'ente nella causa presso il Tribunale di Enna N. 647/2012 RGL promossa dal Sig. Zuccalà Giuseppe;

Distinti saluti

Barrafranca, 18 marzo 2014

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Luigi Tambè

# COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA

→ Al Presidente del Consiglio Comunale

epe Al Capo del I Settore

Ufficio Contenzioso

Al Capo del II Settore

Al Sindaco

Al Segretario Generale

 **COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna  
Protocollo n° 0008271 del 01/07/2014



**Oggetto: richiesta parere riconoscimento debiti fuori bilancio proposti per il riconoscimento nella seduta del C.C. del 7 luglio 2014.**

Esprime i seguenti pareri

- **Debito verso Sig. Giuseppe Zuccalà a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 19/12/2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014.**

Questo collegio si è già espresso favorevolmente sul riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio con parere del 18/03/14 che si allega.

- **Debito verso Geol. Dott. Walter Russo per la liquidazione della fattura n. 12/2013 del 12/08/2013 relativa agli Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico nello specifico al consolidamento delle pendici di via Catania.**

Questo collegio effettuate le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla prestazione professionale relativa alla redazione della relazione geologica, alle indagini e prove di laboratorio per i lavori di consolidamento delle pendici di via Catania.

- **Debiti verso Avv. Giuseppe Zuccalà a seguito della difesa dell'ente nel Procedimento Civile n. 130/2009 R.G. e successivo decreto ingiuntivo non opposto e conseguente giudizio di ottemperanza.**

Questo collegio effettuate le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal giudizio per il

pagamento della suddetta prestazione professionale.

- **Debiti verso l'impresa Ciaramitaro Salvatore a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 85/2009 e successiva Ordinanza Rep. N. 131/14 del Giudice delle Esecuzioni di Enna.**

Questo collegio effettuato le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 85/2009.

- **Debiti verso il Dott. Giamprimo Luglio, nominato C.T.U. nel procedimento Ciaramitaro/Comune di Barrafranca nella causa di opposizione al pignoramento R.G. 476/2009 presso il G.E. Tribunale di Enna.**


Questo collegio effettuato le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione delle competenze del C.T.U. Dott. Giamprimo Luglio nel procedimento R.G. 476/2009 Tribunale di Enna.

Distinti saluti

Barrafranca, 01 luglio 2014

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Luigi Tambè





# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

---

## Determinazione del Capo del I Settore

n. 29/144 del 02-03-2014 .

**Oggetto: Liquidazione somme a seguito di Ordinanza del Tribunale di Enna del 19/12/2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014 al Sig. Zuccalà Giuseppe.**

---

L'anno 2014, addì *quattro* del mese di Marzo nell'Ufficio del Capo del I Settore.

Oggetto: Liquidazione somme a seguito di Ordinanza del Tribunale di Enna del 19.12.2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014 al Sig. Zuccalà Giuseppe.

## IL CAPO DEL I SETTORE

### Premesso che:

- con Ordinanza del Tribunale di Enna, datata 19/12/2012, depositata in Cancelleria il 19/12/2012, nella causa N.647/2012 R.G.L. promossa dal Sig. Zuccalà Giuseppe contro il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore ed il Sig. Santi Diliberto, residente in Barrafranca, Via Ugo Foscolo n. 90, il Comune di Barrafranca veniva condannato al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, quantificate complessivamente in € 1.225,00, di cui € 225,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi;
- stante l'inadempimento dell'Ente debitore, il ricorrente ha promosso apposito ricorso per giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art.112 e ss. del decreto legislativo 02/07/2010, n.104;

**Vista** la Sentenza n. 331/2014, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sez. staccata di Catania, sul ricorso n. 1406/13, che accoglie il ricorso per giudizio di ottemperanza e, per l'effetto, ordina al Comune di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 gg dalla comunicazione della sentenza e condanna, altresì, il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in € 500,00, oltre Iva e CPA e al rimborso del contributo unificato;

**Ritenuto** di dovere dare integrale esecuzione al giudicato con i criteri stabiliti nella sopracitata sentenza del TAR e, quindi, provvedere alla liquidazione a favore del ricorrente delle somme distinte nel modo seguente:

Descrizione	Importo
Spesa liquidata in ordinanza	€ 1.225,00
CPA (su sorte capitale € 1.000,00)	€ 40,00
IVA 22%	€ 228,80
Interessi legali dal 21/05/2013 al 28/02/2014	€ 20,77
Spese di giudizio di ottemperanza	€ 500,00
CPA e IVA su spese di giudizio	€ 134,40
Contributo unificato	€ 150,00
Diritti per n. 2 copie della sentenza	€ 24,82
Spese di notifica della sentenza	€ 12,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.335,79</b>

### Considerato:

- che la somma necessaria al pagamento, per la specifica natura del debito, non previsto né prevedibile in bilancio, rientra tra i debiti fuori bilancio ai quali dare copertura finanziaria attraverso specifici provvedimenti contabili e con approvazione di delibera da parte del competente organo consiliare;
- che, secondo interpretazione data dalla Corte dei Conti sulla problematica del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nell'ipotesi di sentenza esecutiva, rinvenendosi la

disponibilità finanziaria. è possibile procedere alla liquidazione del debito, anche se non ancora intervenuto il riconoscimento formale da parte del Consiglio Comunale, non potendosi, nella specie, in presenza di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, configurare alcuna discrezionalità dell'Organo stesso, ma solo presa d'atto della necessità dell'adempimento;

- che, al fine di evitare l'intervento sostitutivo del Commissario ad Acta nominato dal TAR con conseguente ulteriore aggravio di spesa, vista l'urgenza e rinvenendosi, al momento, la disponibilità sul capitolo 1058 "Spese per liti, arbitraggi..." del Bilancio c. e., si ritiene opportuno procedere all'impegno e liquidazione in favore del Sig. G. Zuccalà delle spese liquidate dal Tribunale e dal TAR, con esclusione delle spese relative agli atti di precetto non dovute a seguito del ricorso al giudizio di ottemperanza;

**Dato atto** della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente (Corte dei Conti – Sez. Controllo – F. V. G. - Delibera n. 6/2005)

**Dato atto**, altresì, che si provvederà all'invio al Consiglio Comunale della proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla presente liquidazione, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. vo 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

**Visto** l'art.107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che detta norme sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## **DETERMINA**

Per quanto sopra, che qui si intende integralmente trascritto e riportato,

1. Liquidare al Sig. Zuccalà Giuseppe la complessiva somma di € 2.335,79 come determinata nel superiore prospetto e pagare, mediante bonifico bancario intestato allo stesso – IBAN: IT81G0503483601000000130896 – Banco Popolare Siciliano.
2. Impegnare la somma di € 2.335.79 al cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi..." del Bilancio c. e. , dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000.
3. Dare atto che si provvederà all'invio al Consiglio Comunale della proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. vo 267/2000.
4. Incaricare la Ragioneria di procedere, con immediatezza e massima priorità, ad effettuare il pagamento.
5. Incaricare la Segreteria Comunale di inviare copia del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sez. staccata di Catania – Sez. 1<sup>a</sup> e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL CAPO SETTORE**  
F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

---

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

**IL RAGIONIERE CAPO**  
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 4/3/2014 giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

---

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE**  
\_\_\_\_\_



Procuratore  
W. Bolzano  
19/12/12

TRIBUNALE DI ENNA

II G.L.

a scioglimento della riserva,

letti gli atti, esaminata la documentazione,

RITENUTO

che la delibera del 22.9.2008, n. 31, del sindaco di Barrafranca prevedeva che l'incarico di responsabile del IV settore dell'ente venisse conferito al ricorrente "...dalla data del 25.9.2008 e per tutta la durata del mandato sindacale...";

che il quadro normativo di riferimento, al fine della definizione della controversia, risulta dalle seguenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1-ter ("Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo") e art. 21, comma 1 ("Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui il Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo");

- art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), che ha riprodotto la norma già contenuta nell'art. 2 della legge n. 191 del 1998: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione". Le richiamate disposizioni dell'art. 107 si riferiscono alle funzioni attribuite ai dirigenti, mentre l'art. 97 concerne il ruolo e le funzioni del segretario comunale, il quale, oltre alle funzioni tipiche relative ai compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi,

allo statuto ed ai regolamenti, può esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, e conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; in particolare, può svolgere le funzioni di direttore generale nei piccoli comuni (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 108, comma 4.);

- art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 (all. al fascicolo del ricorrente), che ha regolato il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, determinandone la durata massima in cinque anni e stabilendo che la revoca prima della scadenza può essere disposta con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

- art. 68-bis, comma 2, dello statuto del comune di Barrafranca (all. al fascicolo del ricorrente), per cui "gli incarichi dirigenziali hanno durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che li ha nominati";

che dall'esame delle disposizioni sopra evidenziate si evince chiaramente che le previsioni contenute nello statuto del comune di Barrafranca sono in contrasto con il quadro normativo vigente in materia di revoca degli incarichi dirigenziali, come novellato dal decreto legislativo n. 150/2009;

che, peraltro, tale disciplina deve essere esaminata ed interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nelle quali ha esaminato la legittimità di norme in materia di *spoils system*. Infatti, anche se tali norme concemevano un istituto parzialmente diverso da quello della revoca anticipata per responsabilità dirigenziale, le affermazioni contenute nelle predette pronunce sono tali da orientare l'interprete anche in materia, appunto, di responsabilità dirigenziale;

che, in particolare, i giudici delle leggi hanno affermato che:

- 1) i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione enunciati dall'art. 97 Cost. impongono, rispettivamente, che il rapporto d'ufficio del dirigente, anche se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, sia connotato da specifiche garanzie dirette ad assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e che i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione siano chiaramente distinti (Corte cost., 23 marzo 2007, n. 103);
- 2) è, quindi, indispensabile che siano previste adeguate garanzie procedurali nella valutazione dei risultati e nell'osservanza delle direttive ministeriali finalizzate all'adozione di un eventuale provvedimento di revoca dell'incarico per accertata responsabilità dirigenziale (*ibidem*);
- 3) il contenuto minimo (perché costituzionalmente imposto) di tali garanzie procedurali è costituito da: a) un momento di confronto dialettico tra le parti nell'ambito del quale l'Amministrazione esterni le ragioni (necessariamente connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto) per le quali ritenga di disporre la revoca anticipata dell'incarico ed il dirigente sia posto in condizione di difendersi, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e le competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organi politico (Corte cost., 20 maggio 2008, n. 161); b) il

Tribunale di Enna - dr Massimiliano De Simone

3

rispetto dei principi del giusto procedimento (Corte cost., 23 marzo 2007, n. 104); c) la motivazione dell'atto di revoca, a prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato;

4) poiché le suddette garanzie mirano a tutelare non soltanto il dirigente, ma anche gli interessi pubblici dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, si deve escludere che forme di riparazione economica (quali il risarcimento del danno o la corresponsione di indennità), proprie della disciplina privatistica, possano rappresentare efficaci strumenti di tutela di quegli interessi lesi da illegittimi atti di rimozione dei dirigenti pubblici (Corte cost., 24 ottobre 2008, n. 351);

che pertanto, è evidente la convinzione della Corte circa il fatto che la Costituzione da un lato esclude, in linea generale, che gli incarichi dirigenziali, seppur temporanei, possano essere fatti cessare *ad nutum* anticipatamente rispetto al termine originariamente fissato e, dall'altro, impone che l'ordinamento assicuri la possibilità di verifica giudiziale della correttezza delle scelte operate dall'Amministrazione in tema di incarichi dirigenziali e l'effettività dei rimedi in caso di accertata illegittimità della condotta dell'ente pubblico;

che, peraltro, la perentoria formulazione del comma 1-ter dell'art. 19 del d. lgs. n. 165/2001, per cui, come già accennato, "gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo", e, quindi, in caso di responsabilità dirigenziale, rende peraltro problematica la persistente efficacia delle previsioni contenute nei contratti collettivi delle varie aree che consentivano la revoca anticipata per ragioni diverse da quelle disciplinari (ad esempio quelle organizzative e gestionali di cui agli artt. 9 del CCNL Area II - Regioni e Autonomie locali);

che, difatti, simili previsioni pattizie (in passato lecite perché il comma 12-bis dell'art. 19 escludeva dalla competenza della contrattazione collettiva solamente la fase del conferimento degli incarichi, non anche la materia della revoca), non sembrano più consentite alla luce del tenore della nuova norma (specialmente dopo che l'art. 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha abrogato il suo secondo periodo che pure prevedeva la revoca "in dipendenza dei processi di riorganizzazione") e del nuovo art. 40, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, che inserisce quella della revoca degli incarichi tra le materie escluse dalla contrattazione collettiva;

che, quindi, la revoca dell'incarico dirigenziale disposta dal comune con determina del 3.9.2012, n. 18, è illegittima e deve essere annullata;

che, del resto, sussiste il *periculum in mora* della chiesta cautela, ove si consideri che la perdita di un incarico dirigenziale e la retrocessione a funzioni sottordinate è suscettibile di arrecare al ricorrente un danno persistente e non ristorabile all'immagine e alla credibilità professionale nella piccola comunità nella quale egli opera;

Tribunale di Enna - dr Massimiliano De Simone

che, quanto alle conseguenze dell'annullamento, non vi è dubbio che le stesse consistono nella reintegrazione nelle funzioni dirigenziali svolte sulla base dell'originario provvedimento di conferimento dell'incarico fino alla scadenza naturale, coincidente con il decorso dei cinque anni previsti dall'art. 9 del CCNL;

che tale soluzione può essere sostenuta sulla base della considerazione che, una volta annullata la revoca perché illegittima, il titolo in base al quale il dirigente pubblico può (e deve) tornare a svolgere l'incarico è rappresentato dall'originario atto di conferimento ed il giudice ben può ordinare all'Amministrazione di attribuire nuovamente al dirigente le funzioni corrispondenti all'incarico illegittimamente revocato (in termini, cfr. Cass., 16 febbraio 2009, n. 3677). La stessa, inoltre, è perfettamente conforme al principio affermato dalla citata sentenza n. 351 del 2008 della Corte costituzionale secondo cui il mero risarcimento del danno non costituisce un'efficace forma di tutela in caso di illegittima rimozione dei dirigenti pubblici;

che la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, deve seguire la soccombenza;

**P.Q.M.**

- disapplicato ogni contrario provvedimento, annulla il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale disposta dal comune di Barrafranca nei confronti di Zuccalà Giuseppe con determina del 3.9.2012, n. 18, e, per l'effetto, ordina al comune di reintegrare il ricorrente nelle funzioni dirigenziali, precedentemente svolte, di responsabile del IV settore;

- condanna il resistente a rifondere a Zuccalà Giuseppe le spese del presente giudizio, quantificate in euro 225,00 per esborsi e 1000,00 per compensi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Enna, 19.12.12

Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Enna

il 19.12.12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D. Russo

Per ricevuta copie  
Enna 19/12/12  
Antonio Santalucia


Per presa visione  
Studio Natale  
V. Natale  
19/12/12

E' copia conforme all'originale che  
si rilascia per uso ~~notizia~~ ~~impresa~~  
Enna, il 20.12.12

IL CANCELLIERE CI  
Dora Russo

Tribunale di Enna - dr Massimiliano De Simone

N. 331/14 REG.PROV.COLL.  
N. 01406/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2013, proposto da:  
Giuseppe Zuccala', rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe  
Bonanno, con domicilio eletto presso Antonello Verdemare in  
Catania, via Verona 33;

*contro*

Comune di Barrafranca;

*per l'esecuzione*

del giudicato nascente dall'ordinanza del Tribunale di Enna del  
19.12.2012.



- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Viste le memorie difensive;
- Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
- Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con l'ordinanza sopra citata, resa in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Enna ha condannato il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.250,00, a titolo di spese di giudizio.

A seguito dell'ordinanza resa dal medesimo Tribunale in sede di reclamo in data 09.03.2013, la prima ordinanza, a suo tempo notificata l'08.01.2013, è passata in giudicato.

Non avendo ricevuto dall'Ente l'adempimento, il ricorrente ha ritualmente proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

All'udienza camerale del 16.01.2014 il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato.

In base all'art.4, c.2, l. n. 2248/1865, allegato E, ogni pubblica Amministrazione ha infatti un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali.

Poiché non risulta che l'Ente abbia ottemperato a quanto disposto dal Giudice ordinario, va affermata la persistenza dell'obbligo di ottemperare al giudicato cautelare.



La IV Sezione di questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. sentenza n. 634 del 16 aprile 2007) che per il commissario ad acta, in quanto "longa manus" del giudice amministrativo, valgono gli stessi poteri di quest'ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano sia la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 settembre 1991 n. 720; Cons. St., sez. IV, 3 maggio 1986 n. 323), e sia la stessa attività sostanziale (vedi anche Sez. IV, sentenza n. 768 del 5 maggio 2007, secondo cui le prescrizioni di cui all'art. 119, comma 6, Cost. – che non consentono ai Comuni, alle Province ed alle Regioni di ricorrere all'indebitamento per fare fronte a spese non d'investimento maturate dopo l'8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza).

Ciò perché, in sede di ottemperanza, la priorità assoluta è l'esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinerari burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito, per cui la IV Sezione di questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. sentenza n. 2003 del 4 novembre 2005) che nel caso in cui l'Ente, nell'esercizio della sua attività, abbia emesso mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di



impegno da parte dell'ente stesso, e non siano disponibili altre somme, il commissario può utilizzare, al fine dell'esecuzione del giudicato, anche quelle destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Il commissario ad acta sopra individuato dovrà attenersi ai principi enunciati, se del caso richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice dell'ottemperanza, che risulta investito, in materia, di un penetrante sindacato di merito (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 30 luglio 2008 n. 9).

Pertanto, nel caso in esame, i provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti dell'Amministrazione. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all'istituto tesoriere. Espletate tutte le operazioni, invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.



Gli organi dell'Ente hanno l'obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione

assumere la rilevanza di un illecito penale. Nei casi più gravi di mancato adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di rendere possibile l'attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l'intervento della forza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 2399/1995).

Il Collegio ritiene inoltre opportuno precisare che:

- l'Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;
- nel caso di mancanza di liquidità, l'Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell'Ente, fino al totale soddisfo;
- dal punto di vista degli obblighi gravanti sull'Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un'azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 328 c.p. - "rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta - nominato dal TAR per l'ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall'Ente per conto del quale il servizio viene svolto - di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.

Infine, non sembra inutile ricordare che qualsiasi soggetto nominato

commissario ad acta ha il preciso dovere giuridico di eseguire l'incarico, non potendo ad esso sottrarsi per libera scelta, perché il soggetto nominato commissario ad acta dal giudice amministrativo è titolare di un ufficio pubblico che implica non solo l'esercizio di poteri, ma anche l'assunzione di doveri e, tra questi, in primo luogo il dovere di eseguire l'incarico.

Non è dunque consentito al commissario di astenersi dall'eseguire la decisione del giudice e di sottrarsi così al suo dovere d'ufficio (cfr. Cons. St., sez. IV, 28.08.2001 n. 4583; vedi anche Cons. St., sez. V, 13.12.2005 n. 7044, per la precisazione che il servizio svolto dal pubblico dipendente come commissario ad acta, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, inerisce a funzioni certamente diverse e separate dalle ordinarie mansioni esercitate presso la propria Amministrazione, quindi soggette ad apposita remunerazione, non potendo ritenersi assorbite nella retribuzione spettante ai dipendenti per qualunque attività compiuta in connessione con i compiti istituzionali).

Da tale premessa consegue che la stessa Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente nominato commissario ad acta non può condizionare l'espletamento dell'incarico ad apposita autorizzazione, nè alla concessione di ferie, non potendo l'incarico essere espletato se non in orario d'ufficio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai

sensi dell'art. 2 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sarà liquidato con separato decreto del magistrato relatore, a ciò fin d'ora espressamente delegato, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente, ed alla complessità dell'incarico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto:

- ordina al Comune intimato di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina il rag. Walter Campagna, Commissario Capo della Polizia Municipale del Comune di Piazza Armerina, quale Commissario ad acta, affinché provveda, entro 60 giorni dal suo insediamento, ad eseguire l'ordinanza indicata in motivazione;
- condanna il Comune intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre IVA e CPA, ed al rimborso del contributo unificato;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dal Comune resistente, ed incarica la Segreteria di darne comunicazione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 1 FEB. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Direttore della 1ª Sez.  
*Caterina Bonanno*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

mette ai sensi della Legge n. 1034 del 1971,

Il Direttore della 1ª Sez.  
*Caterina Bonanno*